

S.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Assenza per malattia personale dipendente A.O.U Maggiore della Carità Novara.

Si riassume qui di seguito la normativa vigente e le modalità operative in ordine alle "Assenze per malattia del personale dipendente dell'Azienda"

Con circolare n° 1 del 19/03/2010, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha impartito le istruzioni per l'**invio telematico** dei certificati di malattia da parte dei medici curanti e certificatori. Tali disposizioni sono entrate in vigore dal 01.02.2011.

I medici dipendenti dal SSN e i medici in regime di convenzione con il SSN devono **trasmettere obbligatoriamente per via telematica** i certificati all'INPS che, a sua volta, li renderà disponibili tramite il proprio sito all'Amministrazione del lavoratore.

Per effetto del nuovo sistema, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di invio dell'attestazione di malattia tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione con eccezione dei casi in cui la certificazione continua ad essere rilasciata con modalità cartacea.

Nel caso in cui l'assenza per malattia sia dovuta a ricovero ospedaliero il medico di reparto provvederà a certificare (mediante modulo cartaceo) sia il periodo di ricovero che il successivo eventuale di convalescenza.

Nel caso di espletamento di terapie o prestazioni specialistiche il relativo giustificativo può consistere anche in una attestazione di struttura privata.

Resta comunque vigente l'obbligo del lavoratore di **segnalare tempestivamente la propria assenza** all'Unità Operativa di appartenenza (secondo le modalità in atto) avvertendo telefonicamente tempestivamente, salvo comprovato impedimento e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza, anche nel caso di eventuale prosecuzione della stessa; ciò al fine di consentire l'organizzazione dell'attività e non recare pregiudizi alla funzionalità del servizio e disagi all'utenza.

Il relativo **controllo** verrà **disposto** da parte della SC Gestione Risorse Umane, sulla scorta del riscontro del certificato visualizzato on -line nel relativo Sito dell' INPS ovvero mediante la documentazione in possesso con specifica richiesta all' ASL competente .

Come noto, la normativa di cui all'art 69 del Decreto legislativo 27.10.2009 n. 150 ,che ha introdotto l'art. 55 septies del Decreto legislativo 165/01 (Controlli sulle assenze) è stata recentemente modificata dall'art 16 comma 9 della Legge 111 del 15.07.2011 che prevede che " le pubbliche amministrazioni dispongono il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti **valutando la condotta complessiva** del dipendente e gli oneri connessi all' effettuazione della visita, tenendo conto di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle **giornate precedenti o successive** a quelle **non lavorative**.

Esiste l'**obbligo per il lavoratore di essere reperibile presso il proprio domicilio** nelle seguenti fasce orarie previste dal DM del 18/12/2009:

dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18

nonchè di **adottare tutte le misure necessarie a rendere possibile l'effettuazione della visita domiciliare** (es: nominativo su campanello e su buca della posta ecc).

Ai sensi della succitata legge 111/2011 si rammenta che " Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono esser a richiesta documentati, è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione" dandone **preventiva comunicazione** alla SC Gestione Risorse Umane.

Eventuali inadempienze saranno oggetto di valutazione disciplinare, fatto salvo che l' inadempienza all'obbligo della reperibilità al proprio domicilio è sanzionato con la **decadenza al trattamento economico** ai sensi l'art. 5 c.14 del Decreto Legge 12.09.1983 n. 463 convertito in legge n. 638 del 11.11.1983 .

Ai sensi dell'art. 2 del succitato D.M., sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;**
- Infortuni sul lavoro;**
- Malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;**
- Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta**

Sarà cura quindi del dipendente e del medico che redige il certificato di malattia telematico conferire tutte le informazioni necessarie per la completezza ed esattezza del medesimo, quali **domicilio (comprensivo dell'eventuale interno scala) presso il quale può essere reperito** qualora durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello di residenza, ovvero se **tale malattia sia riconducibile** ad una delle circostanze indicate sopra (Patologie gravi che richiedono terapie salvavita - Infortuni sul lavoro - Malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio - Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta)

I declina fin da ora la responsabilità di questa Amministrazione in caso di controllo disposto su **indicazioni errate** relativamente alla residenza ovvero al domicilio indicati sul certificato ovvero esistenti agli atti, riservandosi di valutare tale comportamento sotto l'aspetto disciplinare.

Si precisa infine che il certificato di malattia (per periodi superiori a 10 giorni e in ogni caso dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare) deve essere rilasciato esclusivamente da strutture pubbliche intendendosi per tali i medici di Medicina Generale (Medici Curanti) ed il Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia medica).

Qualora il dipendente in malattia ritenga di **rientrare in servizio anticipatamente** rispetto alla prognosi indicata nel certificato, dovrà recare opportuna **certificazione di guarigione** redatto a cura del medico curante, informando tempestivamente il Servizio di appartenenza per i necessari provvedimenti.

Si invitano tutti i dipendenti al **puntuale rispetto** delle direttive soprarichiamate, specificando che per qualsiasi comunicazione ed ulteriore informazione sono attivi i seguenti recapiti telefonici della SC Gestione Risorse Umane : 0321373**3510**, 0321373**3396**, 0321373**3963**.

(Aggiornamento del 17 agosto 2011)